

Il tribunale di Trento

composto da

Carlo Ancona - G De Donato - Enrico Borrelli -

a scioglimento della riserva assunta in data odierna, all'esito di discussione in camera di consiglio, e

pronunciando sulla richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo di attrezzatura idonea alla realizzazione di attività di tatuatore (meglio descritta in verbale) acquisiti per ragioni di indagine, da parte del difensore di

osserva:

come è emerso dalla precisazione dei motivi resa in memoria, si è dedotto da parte della difesa la asserita inesistenza del FUMUS del reato per cui si procede, e di cui a C N R consistente nella querela del ;

invece, non si nega che la documentazione sequestrata costituisca cosa pertinente al reato, nel senso che il suo accurato esame costituirebbe strumento indispensabile per l'accertamento dei fatti descritti in CNR;

sul primo punto, va ricordato che in materia di sequestro, per insegnamento della SC a SS UU (sentt. Gifuni del 1993 e Bassi del 1996), deve ritenersi non necessaria la sussistenza dei gravi indizi di reità, ed invece sufficiente *la astratta possibilità di assumere il fatto in una determinata fattispecie di reato* (sent. Gifuni) o *la congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, ma che vanno valutati così come esposti dal PM, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica* (sent. Bassi, oltre che dalla SSUU Mariano del 2000 e dalla recente e polemica SC Cavagnoli, 27 1 2000); affermazione confermata dalla Corte Cost. (sent. 66 / 97) in materia di motivazione in ordine alla inesistenza di incompatibilità tra i giudici della cautela reale e giudici del merito ;

e dunque qui non occorre esaminare se ricorrano indizi gravi per tale reato, essendo sufficiente che ricorra una notizia di reato, alla quale sia pertinente, quale strumento di accertamento dei fatti, il sequestro intervenuto; in concreto, la notizia di reato è ben descritta in CNR; ma vale la pena di precisare che nei motivi la difesa, pur contestandone il merito, non nega la configurazione del fatto; ma nega che essa sia corretta in punto di diritto, e cioè nega che il fatto come descritto in CNR possa configurare, anche solo dal punto di vista astratto, un reato;

in effetti, qui si contesta una ipotesi di esercizio abusivo di professione, per attività di tatuaggio non autorizzata; in ragione del fatto che almeno in provincia di Trento la professione di tatuatore è rimessa per la ammissione e controllo ad una attività di formazione e controllo di competenza provinciale (disciplina formazione di data 30 8 04, approvata dalla giunta provinciale, in adempimento di linee guida del Ministero sanità 5 2 98); ma appare evidente sul punto che tale disciplina non può rilevare in questa sede, dal momento che le fonti di disciplina in questione (nota del Ministero, delibera di Giunta provinciale) non può avere effetti di integrazione di una fattispecie penale, se non altro a sensi delle previsioni costituzionali a riguardo;

la tesi di accusa, allora, è (o sarebbe: non vi è chiarezza a riguardo) che si tratti di pratica medica; in effetti, la sent. SC 22 6 11 n. 43646 ha stabilito che la pratica della circoncisione è pratica medica, pur non avendo finalità terapeutica, perchè interferisce nella integrità fisica della persona, presuppone l'esame del paziente prima di essere eseguita e impone la conoscenza di tecniche e la osservanza di precauzioni volte alla tutela della salute, in


termini anche di monitoraggio della situazione successiva alla pratica, comporta una manipolazione del corpo umano potenzialmente rischiosa per la salute, tutto questo indipendentemente dalla finalità terapeutica della pratica, dato che la "riserva professionale" è determinata non dalla finalità, ma dalla natura dell'atto e soprattutto dalla sua potenzialità; e questo in termini oggettivi, anche se poi in concreto si era pervenuti ad assoluzione per l'errore soggettivo dovuto alla diversa cultura di appartenenza;

non pare invece sia di interesse nel nostro caso la sent. SC 19 12 05, Locaputo: *l'attività medica è definibile come professione che si estrinseca in diagnosi di patologie con prescrizione di terapie; ha fondamenti scientifici ed è riservata; il reato sub art. 348 interviene solo se l'imputato ha realizzato condotte proprie del professionista abilitato, non essendo sufficiente una assimilazione analogica sulla base delle finalità perseguite da soggetti che tendono al benessere fisico o psichico con attività metafisiche non curative; chi, sfruttando una notorietà di mago o guaritore, ingenera nella vittima il timore di malattie alle quali rimedia con esorcismi o pratiche magiche e si procura così un profitto è responsabile di truffa*; infatti in questo caso la situazione è diversa da quella qui in esame: in essa si giudicava infatti di *colui che, sfruttando la fama di mago o di guaritore, ingenera nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induce in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamente terapeutiche...* che come pare evidente è del tutto diverso da quello qui giudicato, che è invece analogo a quello della circonscrizione di cui si è detto prima;

ma appunto nella prima sentenza si sta parlando di pratica medica se non nel suo significato specifico, almeno nei potenziali effetti sulla salute dei clienti;

qui non pare che la situazione di fatto sia la stessa, anche si può escludere che lo sia; anche perché in caso contrario sarebbe necessario concludere che per l'esercizio della attività di tatuatore sarebbe necessaria la laurea in medicina, perché è suscettibile di avere conseguenze sulla salute del cliente;

ne consegue l'applicazione della disciplina comune in materia di applicazione della norma sub art. 348 cp: esercizio professionale riservato (SENT. Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011 dep. 23/03/2012, Imp. Cani, che ha riguardato l'esercizio abusivo della professione di ragioniere o perito commerciale o dottore commercialista); le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui *"integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato"*; secondo le Sezioni Unite è necessaria *"una interpretazione estensiva della norma dell'art. 348 c.p., che superi i limiti dell'orientamento tradizionale, recuperando le ragioni sostanziali della detta sentenza, in un'ottica che tenga nel giusto conto la ratio della norma incriminatrice e il contesto normativo in cui è destinata a operare, ma sia nel contempo rispettosa del principio di tassatività" .... "il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici, discendente da quello di legalità e riferibile, come questo, non solo alle previsioni direttamente contenute nelle norme penali ma anche a quelle delle fonti extrapenali che ne costituiscano sostanziale integrazione, impedisce di dare qualsiasi rilievo, ai fini della norma di cui all'art. 348 c.p., a disposizioni di carattere così indeterminato, come quella sopra indicata" ... "l'interpretazione estensiva proposta nella Notaristefano è invece da condividere in riferimento a quelle attività che, pur quando non siano attribuite in via esclusiva, siano però*



*qualificate nelle singole discipline, con previsione, beninteso, puntuale e non generica (in rispetto, quindi, del principio di tassatività), come di specifica o particolare competenza di una data professione" ... lo stesso tenore letterale dell'art. 348 c.p. impone l'adesione all'interpretazione estensiva in discorso, "la quale enuclea, in sostanza, accanto alla "riserva" professionale collegata alla attribuzione in esclusiva dell'atto singolo, una riserva collegata allo svolgimento, con modalità tipiche della professione, di atti univocamente ricompresi nella sua competenza specifica: conclusione questa che si rivela, in definitiva - come già precisato -, l'unica coerente con un sistema indistinto di Albi in cui non è indispensabile l'esistenza di riserva esclusiva di specifiche attività ma che sono nel contempo ad appartenenza necessaria"*

in questo caso, fanno difetto tutti i presupposti indicati, ed in particolare la necessità di abilitazione per disciplina di legge, ed in conferimento, sempre per legge, della esclusiva a chi ne sia dotato;

pertanto

revoca il sequestro impugnato; al PM per la esecuzione

Trento 22 11 16

Il presidente est

